



Originale

925  
E 238  
E 795  
E  
E

1 MAR. 2019 001581



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO  
ITALIANO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DEL MANDAMENTO DI S. ANASTASIA

IL GIUDICE DI PACE  
dott. Antonio Di Lauri  
ha pronunciato la seguente

Sent. N.: 756/19  
3193/2016  
Ruolo gen. N.:  
exEsposito  
Cron. N.: 175/19  
Dep. n. 225/19  
Oggetto: ris. danni

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3193 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 (ex dott. Esposito), riservata in decisione all'udienza del 17/09/2013 ed avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente

TRA

[redacted] (C.F. [redacted]) elett.te domiciliato in Cercola (NA) alla via Europa n. 29 presso lo studio legale degli avv.ti Daniele e Luca Saggese dai quali è rapp.to e difeso, giusto mandato in calce all'atto di citazione **ATTORE**

E

[redacted] (NA) in persona del Sindaco *pro tempore*, elett.te dom.to in Napoli alla [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTO

77  
114 858 Sent. Parte

## CONCLUSIONI

come da verbale di causa del 17/09/18 e dalla rispettive comparse conclusionali.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato ritualmente alla controparte epigrafata, l'istante società evocava in giudizio il convenuto Ente, deducendo che il 25/11/2015 alle ore 8,00 circa, in Volla (NA) alla via V. Emanuele, mentre era alla guida del motociclo, tipo Yamaha 300, tg. [REDACTED], di proprietà della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] percorreva regolarmente la predetta strada pubblica con direzione Sant'Anastasia, scivolava a cause di sostanze viscidie sul manto stradale (macchia di olio o/e gasolio), non coperte, non segnalate e non visibili.

A seguito dell'evento il ciclomotore cadeva al suolo unitamente al conducente, e l'autore subiva lesioni personali e veniva trasportato presso il P.S. della Casa di Cura "Trusso" di Ottaviano (NA), ove i sanitari refertavano: "Trauma distorsivo spalla sx, cervicalgia, trauma contusivo ginocchio sx, trauma distorsivo caviglia sx" e lo giudicavano guaribile in 3 giorni s.c..

Sul posto intervenivano gli agenti della P.M. del convenuto Ente, i quali redigevano regolare rapporto di servizio, agli atti esibito e depositato dalla parte attrice. Tanto premesso, l'istante chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto Ente, proprietario della strada pubblica, e di condannare quest'ultimo, al risarcimento dei danni materiali e non che si quantificano in €. 5.000,00, oltre gli interessi e rivalutazione dall'evento; vinte le spese.

Nonostante la costituzione in mora con racc. ar, il Comune convenuto, Ente proprietario della strada lungo la quale si era verificato il sinistro, non provvedeva al risarcimento dei danni lamentati.

Si costituiva ritualmente alla prima udienza di comparizione il difensore dell'Ente che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con l'escussione del solo teste di parte attorea, sig. Romano Vincenzo, cugino dell'attore, e la CTU del dott. Murano Tommaso, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione all'udienza del 17/09/2018.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente il presente processo veniva scardinato dal giudice naturale, dott. Luigi Esposito, allo scrivente con decreto del giudice coordinatore, dott. Marco Carbone, con decreto del 23/03/2018 e, dopo le rituali notifiche, rinviato al 28/05/2018.

La domanda è stata preceduta dalla rituale costituzione in mora ex art. 1219 c. c., e che in merito alla legittimazione a stare in giudizio delle parti, quelle dell'istante risulta sufficientemente provata con l'esibizione e il deposito della documentazione sanitaria in originale, della visura del Pra di Napoli del motociclo, mentre quella dell'Ente convenuto risulta dal rapporto dei VV. UU. della P.M. del convenuto, agli atti esibiti e depositati e dalla dichiarazione del teste escusso.

Risulta la regolarità della citazione in giudizio e dei termini a comparire.

Nel merito a seguito della espletata istruttoria e dalle produzioni documentali, la domanda deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, mentre devono essere rigettate tutte le eccezioni sollevate dal convenuto.

Difatti dalla testimonianza raccolta e dal rapporto dei VV. UU. del convenuto Ente, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione, risulta che l'attore mentre era alla guida del ciclomotore menzionato e percorreva



regolarmente la predetta strada pubblica con direzione via S. Anastasia, scivolava a causa di sostanze viscide sul manto stradale (macchia di olio o/e gasolio), non coperte, non segnalate e non visibili.

A seguito dell'evento il ciclomotore cadeva al suolo unitamente al conducente, e l'istante subiva lesioni personali e veniva trasportato presso il P.S. della Casa di Cura "Trusso" di Ottaviano (NA), ove i sanitari refertavano: "*Trauma distorsivo spalla sx, cervicalgia, trauma contusivo ginocchio sx, trauma distorsivo caviglia sx*" e lo giudicavano guaribile in 3 giorni s.c.. Sul posto intervenivano gli Agenti della P.M. del convenuto Ente che redigevano regolare rapporto di servizio, agli atti. Il teste presente sul luogo dell'incidente dichiarava di aver visto la detta dinamica e il cugino-attore a seguito della caduta al suolo, nonostante indossasse il casco di protezione, lamentava dolori al collo, alla spalla sinistra e alla gamba sinistra. Questo giudice accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di sostanze viscide sul manto stradale (macchia di olio o/e gasolio), non coperte, non segnalate e non visibili sulla strada comunale di Via V. Emanuele, il Comune convenuto è responsabile, *ex art. 2051 c.c.*, salvo che non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitare il danno, il che si verificherebbe "*quando la situazione all'origine del danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa atteso che solo quest'ultima integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. quale scriminante della responsabilità del custode*".

Ritenuta, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., spettava al convenuto dare la prova che il sinistro è avvenuto per caso fortuito. Invece, l'Ente, non solo non ha provato il caso fortuito, ma anzi l'istante, nella qualità, ha dato prova dell'inesistenza di tale fortuito, e della presenza piuttosto di una rilevante condotta colposa del convenuto

nte. Ne deriva che non solo non vi è prova del caso fortuito, ma vi è addirittura la prova della colpa della parte convenuta.

Ne può ritenersi esistente un concorso di colpa, atteso l'attore stava regolarmente percorrendo alla guida del detto motociclo la strada comunale, ciò che risulta sostanzialmente confermato dal teste escusso nell'immediatezza dei fatti e dallo stesso rapporto dei vigili. Tale orientamento viene suffragato dalla Giurisprudenza di legittimità costante che, ha in più di occasioni, mostrato di voler abbandonare, in seguito ad attenta analisi della materia, e seguendo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1999, l'allineamento allo schema di insidia e trabocchetto nelle ipotesi in cui il danno fosse lamentato nei confronti di un custode della Pubblica Amministrazione. Sul punto si è affermato in Giurisprudenza che, il requisito della possibilità di controllo e custodia della cosa pubblica quale presupposto per l'applicabilità dell'art. 2051 del c.c. non può essere escluso o riconosciuto per categorie generali di beni e con riferimento alla natura privata o pubblica del custode, ma deve formare oggetto di un accertamento specifico del Giudice. Nel caso di specie, la strada di via V. Emanuele ove si è verificato l'incidente, è notoriamente inserita nella rete urbana del convenuto Ente, ha uno sviluppo di pochi chilometri, è soggetta al limite di velocità di 50 Km, è percorsa giornalmente da mezzi adibiti al trasporto pubblico, dai mezzi della nettezza urbana, dai mezzi del Comune convenuto addetti al controllo del traffico. Non avrebbe potuto certo ritenersi un'impossibilità del convenuto Ente di evitare l'insorgenza di pericolo derivanti dal bene. (*vedi Cass. n. 16540/2012 del 28/9/2012; Cass. n. 3651/2006; Cass. n. 11446/2003*). La differenza significativa, rispetto al fatto di ritenere applicabile l'art. 2051 c.c. invece dell'art. 2043 c.c., deriva nel diverso regime dell'onere della prova.



l'art. 2051 c.c., come caso di responsabilità oggettiva, per la sua sussistenza è sufficiente la prova del nesso materiale della cosa in custodia (*la strada e le sue pertinenze*) ed il danno da questa prodotto: il convenuto Ente deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ovvero il caso fortuito (*vedi Cass. n. 4279/2008*).

Nel caso in esame la sussistenza del nesso causale si evince sia dalla deposizione del teste escusso, ove si è accertato che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione, l'attore cadeva al suolo per la presenza di una macchia di olio, che dalla prova testimoniale, dal rapporto dei VV. UU., e da quella sanitaria, in cui testualmente l'istante riferisce al medico del pronto soccorso, agli atti esibito e depositato.

Ne consegue che non incombeva sull'istante alcun onere probatorio diverso da quello assolto e non avendo il convenuto Ente fornito la prova del caso fortuito, la domanda trova pieno accoglimento.

Ciò premesso il Comune convenuto, proprietario della strada è responsabile dei danni subiti dall'istante, nella qualità.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 27035 dell'11/07/2011, ha affermato che: "*La posizione di garanzia del Sindaco e il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell'Amministrazione Comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini, situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali e loro pertinenze, non richiede loro di effettuare*



*illustrazioni o ronde di sorta, ma è sicuramente doveroso attivarsi per avere attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali e loro pertinenze nonché per adottare provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericoli accertati o comunque segnalati".*

Sull'attendibilità del teste escusso non è dato da dubitare in quanto egli rendeva la propria testimonianza sotto il vincolo dell'impegno assunto, nella coscienza della sanzione penale su di esso ricadente in caso di falsa testimonianza.

Passando alla quantificazione del danno subito occorre rilevare che la dinamica del sinistro è compatibile con le lesioni lamentate (vedi risposta del CTU).

Dalla documentazione sanitaria prodotta (referto medico, certificati medici, ecc..) e dalla relazione medico-legale del CTU, dott. [REDACTED] può ritenersi accertato che l'attore ha riportato, a causa del predetto sinistro le seguenti lesioni, strumentalmente accertate: "Esiti di valido trauma contusivo distorsivo del rachide cervicale e della spalla sinistra".

Nella specie, come danno biologico, inteso quale lesione della integrità psico-fisica della persona, patito dal minore, anche alla stregua delle considerazioni medico-legali espresse dal CTU, che questo giudice ritiene sostanzialmente di condividere perché esenti da vizi ed incongruenze logico-giuridiche, può serenamente ed equitativamente determinato nella misura del 2% di invalidità permanente, in giorni 3 di inabilità temporanea assoluta, in giorni 15 di inabilità temporanea parziale valutabile al 50%, in giorni 15 di inabilità temporanea parziale valutabile al 25%.

Tenuto conto che all'epoca del sinistro l'istante aveva 28 anni, il danno va liquidato nella misura di €. 1.609,00 per il danno biologico, in €. 140,64 per I.T.T.



anni ad € 46,88 x 3 giorni), in € 351,60 per I.T.P. al 50% (pari ad € 23,44 x 15 giorni), in € 175,80 per I.T.P. al 25% (pari ad € 11,72 x 15 giorni), per un totale di € 2.277,04 (ex art. 5 al comma 2° della Legge n. 57 del 2001).

Le spese mediche sostenute sono state riconosciute dal CTU in € 242,20.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti cui pure ha diritto il danneggiato integrando l'illecito civile oggetto della presente causa gli estremi del reato contemplato dall'art. 590 c.p., questo giudice aderisce all'orientamento della recente giurisprudenza di merito successiva all'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, citato dalla convenuta Compagnia, ovvero Tribunale di Milano, Sez. V civile, sent. del 19/02/2009 n. 2334 e sentenza della Corte di Appello di Perugia del 24/11/2008, Tribunale di Novara, sentenza del 16/02/2009 n. 23 e la Corte di Appello di Reggio Calabria, sez. civile, sentenza del 4/12/2009 n. 377, secondo cui: “ il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima”.

Ne consegue che la personalizzazione del danno biologico viene liquidata tramite una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente corrispondente ad un quinto, trattandosi di danno da micro lesione permanente.

Ciò premesso appare equo liquidare, considerata la natura del fatto, i postumi del sinistro, le sofferenze verisimilmente patite ed il tipo di cure ricevute, la somma di € 321,80 (pari ad 1/5 di € 1.609,00 del danno biologico).

Sulla richiesta di parte attrice di liquidare un ulteriore danno, cioè quello esistenziale, questo giudice rileva che la lesione riportata dall'istante rientra nella



tabella del danno biologico di lieve entità (*microlesioni permanenti*) e, quindi, ritiene sufficiente soltanto la ulteriore liquidazione del danno morale.

In definitiva, quindi, all'istante spetta la somma quantificata in €. 2.841,04 (pari ad €. 321,80 + €. 242,20 + €. 2.277,04), oltre interessi legali dall'evento al soddisfo.

Considerato che la predetta liquidazione è stata effettuata all'attualità nulla è dovuto per la rivalutazione monetaria.

Il convenuto Ente, pertanto, stante l'affermazione di responsabilità, va condannato a risarcire nella somma di €. 2.841,04 per i danni patiti dall'attore a seguito del sinistro *de quo*. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014, liquidandosi i compensi su parametri medi, previsti nello scaglione fino ad €. 5.200,00, in ragione dell'importo liquidato e della modesta attività istruttoria espletata con assenza di particolari questioni di fatto o di diritto trattate, con distrazione in favore dell'avv. di parte attrice che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

**P.Q.M.**

*Contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto Ente e sulle precisate conclusioni, così decide: 1) dichiara che la esclusiva responsabilità dell'evento è da addebitare al convenuto Comune [redacted] in persona del Sindaco p.t.;  
2) condanna, per l'effetto, l'Ente convenuto, in persona del Sindaco p. t., al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di €. 2.841,04, oltre gli interessi legali dall'evento al soddisfo;

condanna, altresì, il convenuto Ente, in persona del Sindaco p. t., al pagamento delle spese e competenze che si liquidano in €. [redacted] di cui €. [redacted] per spese compreso il costo della CTU medico - legale del dott. [redacted], ed €. [redacted] per competenze, oltre spese generali, iva, cpa, come per legge e con attribuzione agli avv.ti di parte attrice per dichiarato anticipo;

4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva, nonostante gravame.

Così deciso in S. Anastasia e deposita la sentenza in originale nella Cancelleria il 29/09/2018.

Il giudice di pace

Avv. Antonio Di Lauri



Resa pubblica mediante deposito  
effettuato in questa Cancelleria.

addi..... 06-02-2018  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



Il Funzionario Giudiziario F2  
Salvatore CALIENDO

